



Scuola di Formazione della

Società Italiana di Chirurgia Toracica

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ FORMATIVA
finalizzato all'inserimento della UNITA' OPERATIVA.....
DELL'AZIENDA/ENTE..... NELLE ATTIVITA' DELLA SCUOLA DI
FORMAZIONE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA TORACICA**

La Società Italiana di Chirurgia Toracica, in prosieguo denominata "SICT"
in persona del Presidente, a quanto segue autorizzato dal CD
del.....

E

l'Azienda sanitaria rappresentata dal Direttore
Generale.....

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

PREMESSA

SICT è una società scientifica senza scopo di lucro e persegue finalità di interesse generale e di utilità sociale nel settore dell'istruzione e della formazione, ed ha scopi scientifici e culturali quali :

- promuovere gli studi e la ricerca scientifica nell'ambito della Chirurgia Toracica, la formazione dei medici specialisti in Chirurgia Toracica, la programmazione in ambito sanitario e il controllo di qualità nel campo delle malattie toraciche;

- promuovere le ricerche sulle malattie toraciche passibili di terapia chirurgica;

- riunire nell'ambito nazionale i chirurghi toracici ed i cultori delle materie affini alla specialità di chirurgia toracica che operano a qualsiasi titolo nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale;

- controllare lo sviluppo e promuovere il coordinamento della chirurgia toracica nelle strutture nazionali intervenendo a tutti i livelli istituzionali della programmazione sanitaria e della verifica dei risultati;

- promuovere l'attività didattica, formativa, scientifica e di ricerca in ogni aspetto dell'attività di Chirurgia Toracica in ambito nazionale ed internazionale

- la SICT ha istituito una Scuola di Formazione che rappresenta il braccio formativo dell'Associazione e promuove le attività connesse alla formazione continua ed all'aggiornamento professionale degli associati anche attraverso la determinazione di programmi annuali di Educazione

Medica Continua realizzati in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;

- SICT ha individuato l'Azienda ... come una struttura d'eccellenza, idonea ad ospitare uno degli stage formativi pratici per la formazione e il training ad alto livello dei discenti iscritti

- l'Azienda ... riconosce nella condivisione e nella diffusione delle conoscenze medico-scientifiche un fattore necessario ed anzi indispensabile al miglioramento degli standard della pratica medica e allo sviluppo di servizi assistenziali sempre più idonei a rispondere alla domanda di cura dei cittadini con trattamenti di elevata qualità e sicurezza;
- l'Azienda ... ritiene di dare la disponibilità ad utilizzare i propri spazi per lo svolgimento dell'attività formativa proposta.

ART. 1 - Premesse

Le premesse come pure gli allegati richiamati nel testo del presente accordo formano parte integrante dell'accordo stesso.

ART.2 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra la Scuola di formazione in Chirurgia Toracica e l'Unità Operativa di Chirurgia Toracica dell'Azienda....., la SICT si avvale delle strutture e dei Dirigenti della stessa azienda per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta scuola.

ART.3 -Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l'Azienda ... riconosce nella condivisione e nella diffusione delle conoscenze medico-scientifiche un fattore necessario ed anzi indispensabile al miglioramento degli standard della pratica medica e allo sviluppo di servizi assistenziali sempre più idonei a rispondere alla domanda di cura dei cittadini con trattamenti di elevata qualità e sicurezza;
l'Azienda..... si dichiara disponibile ad ospitare presso la U.O. I Corsi di formazione sul campo nell'ambito delle attività della Scuola di Formazione SICT , rivolto a Medici Chirurghi ai quali viene data la possibilità di assistere e partecipare all'attività chirurgica allo scopo di formarli su procedure che non vengono abitualmente eseguite dagli interessati nel proprio Centro di appartenenza. Pertanto mette a disposizione di SICT le proprie strutture presso l'Unita Operativa di Chirurgia Toracica ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione dei discenti come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo del corso in oggetto.
- b) La SICT e l'Azienda..... nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono

di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale

ART.4-Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 5, vengono stabilite nel piano formativo individuale del discente.

Secondo il piano formativo, il corsista viene affidato al Direttore del Reparto individuato come Tutor. Sia il Tutor che gli altri professionisti coinvolti nello stage formativo assolvono il loro incarico senza alcun compenso ed impegnandosi a far sì che l'attività formativa si svolga senza interferire con l'attività istituzionale dell'Azienda, in modo che non siano richiesti spazi, sedute operatorie o altre risorse aggiuntive; in particolare cureranno che l'attività formativa non interferisca con le liste d'attesa della struttura, e garantiscono che ogni singola decisione relativa ai trattamenti medici adottati rimarrà a loro discrezione e non sarà influenzata dall'esistenza del presente accordo.

Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dal discente ed è tenuto a documentarla.

Le date di svolgimento delle attività saranno concordate e potranno essere modificate di comune accordo fra le parti e per iscritto. L'Azienda ... s'impegna a comunicare con tempestività eventuali impedimenti temporanei all'espletamento dell'attività formativa.

ART. 5 - Requisiti

SICT dichiara di aver richiesto ai discenti, all'atto dell'iscrizione, il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'attività formativa, che gli stessi sono tenuti, su richiesta, ad esibire, pena la decadenza dalla frequenza dell'evento formativo

ART. 6-Assicurazione

Il corsista provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta presso le strutture

ART. 7 - Sicurezza sul lavoro e radioprotezione

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a del D.Lgs. 81/2008, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i discenti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

SICT dichiara che i discenti presso le proprie Aziende di appartenenza hanno fruito della "formazione generale" e della "formazione specifica" sulla sicurezza come previsto dalla normativa vigente, ed hanno subito nei casi previsti una valutazione di idoneità da un medico autorizzato al tipo

di rischio connesso con la prestazione stessa e della eventuale classificazione come lavoratore esposto del discente stesso.

Dato che l'attività oggetto della convenzione non comporta l'esposizione a radiazioni ionizzanti da parte dei discenti, ovvero gli stessi si manterranno in posizione protetta uscendo dalla sala o si ripareranno dietro una barriera anti-X nel caso di presenza di radiazioni ionizzanti, nessun atto è dovuto dalle parti a riguardo.

SICT dichiara che tutti i discenti sono muniti di copertura assicurativa RCT e Infortuni, ed il mancato possesso sarebbe condizione ostativa all'iscrizione all'evento e alla realizzazione dello stage formativo.

ART. 8 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione dovrà altresì avvenire, per tutte le parti, nel pieno rispetto del Codice di Deontologia Medica (in particolare art. 30 ed allegato esplicativo), e del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (in particolare art. 4, c. 6 del DPR n. 62/2013).

Le parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi).

ART. 9-Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modificazioni e/o integrazioni.

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei discenti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento e ciascuna per la parte di propria competenza.

ART. 10 -Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

ART.11- Entrata in vigore e durata

Il presente atto entra in vigore a partire dall'a.a.- ed ha durata pari a 3 anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione delle strutture, o dei preesistenti requisiti.

Il Presidente della Società
Italiana di Chirurgia Toracica

IL Direttore Generale